



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Schema di regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Comitato
dei Sindaci di Ambito di cui all'art. 11, comma 6 e art. 18, comma 1, lett. b)
della Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 "Assetto organizzativo e
pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali"**



d083507c



Note introduttive

Nel rinnovato assetto istituzionale e organizzativo degli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito anche Ambito o ATS) recato dalla Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9, il Comitato dei Sindaci di Ambito – sostitutivo del precedente Comitato dei Sindaci di Distretto per le funzioni e le materie relative agli interventi e ai servizi sociali a norma dell’art. 9, della L.R. n. 9/2024 – è l’organismo rappresentativo delle autonomie locali rientranti nell’ATS e allo stesso sono riconosciute rilevanti funzioni politico-istituzionali di indirizzo e controllo, necessarie a consentire la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. L’Ambito, quale unità organizzativa di riferimento per la funzione socio-assistenziale associata, è la sede principale della programmazione locale e centro di concertazione e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali.

Il presente documento – adottato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare in applicazione di quanto disposto dagli art. 11, comma 6 e art. 18, comma 1, lett. b) della L.R. 4 aprile 2024, n. 9 – ha lo scopo di orientare e supportare i costituenti Comitati dei Sindaci di Ambito nella predisposizione degli atti necessari alla propria istituzione e funzionamento nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni riconosciute agli Enti Locali afferenti all’ATS, così come previsto dalla Costituzione e dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia. Una schematizzazione uniforme consente di perseguire, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, un’armonizzazione della funzione all’interno del territorio regionale a beneficio della gestione associata e dell’integrazione istituzionale, gestionale e operativa. La definizione di modelli istituzionali e organizzativi omogenei potrà contribuire, inoltre, allo scambio di buone prassi nonché ad ottimizzare le risorse finanziarie e umane disponibili favorendo la diffusione equilibrata e funzionale dei servizi e delle attività del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali locali regionali.

Il documento si struttura in due distinte sezioni: la prima “Elementi essenziali per la disciplina del Comitato dei Sindaci di Ambito” evidenzia i contenuti minimi che dovrebbero essere presenti all’interno del Regolamento. L’individuazione dei singoli argomenti è accompagnata da una descrizione essenziale degli stessi mirata a delineare e circoscrivere il singolo contenuto con l’obiettivo di indirizzare gli Uffici che saranno chiamati alla predisposizione del Regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci di Ambito. La seconda sezione “Schema di Regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci di Ambito” è un esempio di Regolamento redatto sulla scorta delle esperienze nazionali, seppur senza pretesa di completezza o di intento sostitutivo. Lo schema di Regolamento proposto – declinato in due varianti per meglio adattarsi alle forme associative esplicitamente previste dall’art. 8 della L.R. n. 9/2024, ossia l’azienda speciale consortile (ex artt. 114 e 31 D.Lgs. n. 267/2000, di seguito anche TUEL) e la convenzione (ex art. 30 TUEL) – si presenta suddiviso in articoli e commi il contenuto dei quali è stato declinato, ove ritenuto utile, in più opzioni valide per la disciplina del singolo elemento. Questa seconda sezione – anche attraverso i suggerimenti e le informazioni contenute all’interno delle parentesi quadre – ha lo scopo di agevolare ulteriormente i futuri estensori del Regolamento costituendo un concreto punto di partenza.

Si ricorda, a ogni buon conto, che le indicazioni, la suddivisione, i contenuti e/o l’ordine di esposizione della schematizzazione proposta sono nella libera disponibilità dei Comuni costituenti l’Ambito, i quali saranno liberi di modificare, integrare o riformulare quanto proposto al fine di dotarsi dell’organizzazione ritenuta più efficace (a titolo d’esempio: la costituzione di un Esecutivo del Comitato). In ogni caso, i contenuti di ciascun Regolamento dovranno essere opportunamente declinati



in considerazione della forma associativa con la quale i Comuni decideranno di costituire l'ATS a norma dell'art. 8, comma 3 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9. Si sottolinea, altresì, che qualora gli ATS dovessero associarsi in azienda speciale consortile, i contenuti del regolamento dovranno essere coordinati con quanto stabilito dallo Statuto dell'azienda stessa in considerazione di quanto previsto dagli artt. 31, comma 3 e 114, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Comitato dei Sindaci di Distretto e il Comitato dei Sindaci di Ambito.

L'art. 120 della Legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998" ha previsto l'istituzione del Comitato dei Sindaci di Distretto in ogni distretto socio-sanitario delle ULSS disciplinando, altresì, la composizione e le competenze dello stesso.

Con la riforma del Sistema Socio-sanitario regionale, avvenuta con la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, la Regione del Veneto, oltre a ridefinire l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS, è intervenuta a disciplinare, anche a fini chiarificatori, le funzioni in materia di servizi sociali. L'art. 26, oltre a rimarcare l'istituzione della Conferenza dei sindaci all'interno del territorio di ciascuna Azienda ULSS e l'istituzione presso ogni distretto (così come ridefiniti) del Comitato dei Sindaci di Distretto, ha specificato ulteriormente le funzioni di competenza di quest'ultimo.

La L.R. n. 9/2024, all'art. 20, comma 4 interviene apportando una serie di modifiche all'art. 26 della L.R. n. 19/2016 tra le quali si sottolinea la riforma della lett. b) del comma 5, la quale – a seguito della soppressione della parte di testo "il Piano di Zona del distretto e il Piano locale per la non autosufficienza del distretto" – ora recita "(b) elabora e approva il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del distretto per le funzioni delegate;", rimanendo inalterate le ulteriori funzioni ivi previste in capo al Comitato dei Sindaci del Distretto (relative all'integrazione socio-sanitaria).

La L.R. n. 9/2024 interviene in materia di assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali con chiaro intento innovativo rispetto al passato e armonizzandosi con le disposizioni nazionali che già disciplinano la materia (nello specifico la L. n. 328/2000, il D.Lgs. n. 147/2017, i commi 159-171 della Legge n. 234/2021). L'art. 5 della L.R. n. 9/2024, letto in combinato disposto ai successivi artt. 8 e 9, prevede che la gestione della funzione socio-assistenziale sia svolta dai Comuni in forma associata attraverso l'ATS. La previsione normativa interviene chiaramente sulle modalità di svolgimento della funzione senza incidere sulla titolarità della stessa, la quale è – e rimane – di competenza dei singoli Comuni. L'ATS, allineandosi anche alle previsioni contenute nel rinnovato Piano di Riordino Territoriale di cui alla DGR n. 17/2024, è individuato quale dimensione organizzativa necessaria per lo svolgimento delle funzioni strategiche di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del sistema locale dei servizi sociali.

La previsione dell'Ambito, quale struttura intercomunale deputata alla gestione condivisa e uniforme della funzione socio-assistenziale, richiede anche un'evoluzione sotto il profilo istituzionale-organizzativo. Pertanto, come previsto dall'art. 9 il Comitato dei Sindaci di Distretto, per le attività rientranti nel perimetro della funzione socio-assistenziale (i.e. "le funzioni e le materie oggetto della presente legge"), assume la denominazione di Comitato dei Sindaci di Ambito, di fatto sostituendolo per tutto ciò che concerne la materia sociale. Al fine di addivenire all'operatività del Comitato dei Sindaci di Ambito, possono essere individuati i seguenti passaggi:



- successivamente alla pubblicazione da parte della Giunta regionale di tutti i provvedimenti di cui al comma 1, dell'art. 18 della L.R. n. 9/2024, gli Ambiti Territoriali Sociali si considereranno a tutti gli effetti costituiti, così come previsto dall'art. 9, commi 1 e 2;
- il Comitato dei Sindaci di Distretto dovrà riunirsi e, per le funzioni e le materie relative agli interventi e ai servizi sociali, assumere la denominazione di Comitato dei Sindaci di Ambito a norma dell'art. 9, comma 1;
- il Comitato dei Sindaci di Ambito assumerà le funzioni di indirizzo e controllo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di competenza (ex art. 11, commi 4 e ss.) e, già nella fase di avvio, provvederà a:
 - dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento sulla base del presente documento;
 - definire le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte all'organizzazione dell'ATS e della rete dei servizi;
 - definire le forme di collaborazione e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali competenti per le politiche di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. n. 9/2024.

Allo scopo di ottimizzare la governance politico-istituzionale (sia per l'integrazione socio-sanitaria sia per la gestione della funzione socio-assistenziale) si considera opportuno che vi sia coincidenza tra i soggetti che ricoprono le cariche all'interno del Comitato dei Sindaci di Distretto e del Comitato dei Sindaci di Ambito.

Al fine di garantire lo svolgimento della funzione socio-assistenziale nel periodo transitorio potranno essere utilizzate le modalità operative già in uso presso i singoli Ambiti (con riferimento, ad esempio, alle modalità di approvazione degli atti e allo svolgimento delle attività del Comitato) ovvero, sulla base delle esigenze di ciascun Ambito, potranno esserne individuate di nuove.

È opportuno precisare che, in considerazione della ratio della riforma organizzativa e pianificatoria degli interventi e dei servizi sociali apportata dalla L.R. n. 9/2024, laddove sia mantenuto il ricorso alla delega all'Azienda ULSS, questa dovrà avvenire in accordo tra tutti i Comuni componenti dell'ATS e avere ad oggetto le stesse materie¹. Ciò consentirà di assicurare modalità uniformi di assistenza sociale all'interno dell'Ambito, anche dal punto di vista gestionale e organizzativo, superando la frammentazione attuale.

Nelle more della costituzione dell'ATS in una delle forme associative previste dal TUEL, il Comitato dei Sindaci di Ambito resterà organismo assumendo, solo una volta costituitosi in tal senso, le funzioni dell'organo assembleare così come previsto dall'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2024.

Per quanto concerne l'ulteriore funzione attribuita dall'art. 11, comma 4 al Comitato dei Sindaci di Ambito, ossia l'elaborazione e approvazione del Piano di Zona in attuazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali si ribadisce quanto indicato nelle "Indicazioni per la costituzione e l'avvio degli Ambiti Territoriali Sociali a norma degli artt. 4, comma 3, lett. b) e 18, comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali"" le quali prevedono che "Nella fase transitoria di costituzione degli ATS e nelle more dell'adozione del prossimo Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali,

¹La differenza rispetto all'assetto previgente è, pertanto, duplice: dal punto di vista soggettivo la delega sarà conferita a livello di Ambito e non più di singolo Comune; dal punto di vista oggettivo la delega avrà ad oggetto le medesime materie per tutti i Comuni costituenti l'Ambito.



rimangono in vigore le pianificazioni regionali di settore e quanto definito con DGR n. 1312/2022 in materia di pianificazione di zona. Di conseguenza, i territori dovranno inviare alla Regione il Documento Attuativo Annuale 2025 entro la scadenza prevista, salvo eventuali altre indicazioni fornite attraverso uno specifico provvedimento o nota regionale.”.

Sezione I – Elementi essenziali per la disciplina del Comitato dei Sindaci di Ambito

1. Elementi introduttivi

In apertura del regolamento è opportuno che si tracci il perimetro di disciplina del documento andando ad individuare in modo conciso, ad esempio:

- la denominazione del Comitato dei Sindaci di Ambito al quale il Regolamento si riferisce;
- l'entrata in vigore;
- una norma aperta di rinvio per quanto non espressamente disciplinato.

2. Elementi soggettivi e oggettivi

Perimetrato sinteticamente l'Ambito, sarà necessario procedere con l'individuazione degli elementi soggettivi e oggettivi che compongono il Comitato dei Sindaci. A tal proposito, in uno o più articoli, potranno essere inseriti:

- l'area territoriale di riferimento con l'indicazione dei Comuni facenti parte dell'ATS;
- il Distretto socio-sanitario dell'Azienda ULSS;
- i soggetti facenti parte del Comitato, ossia i Sindaci dei Comuni rientranti nell'ATS o i loro delegati (art 11, comma 2), individuando anche le modalità con cui la delega debba essere conferita;
- la durata della carica, le modalità di rinnovo della composizione e le ipotesi di cessazione dalla stessa;
- i soggetti che partecipano alle sedute del Comitato senza diritto di voto, ossia il Direttore dell'ATS e il Direttore dei Servizi Socio-sanitari dell'Azienda ULSS (art 11, comma 3).

Può, inoltre, essere previsto che alle adunanze del Comitato possano essere invitati a partecipare, sempre senza diritto di voto, eventuali ulteriori soggetti in considerazione delle materie trattate.

3. Competenze, funzioni, attività

Gli artt. 8, 10 e 11 della L.R. n. 9/2024 risultano centrali per definire le funzioni del Comitato dei Sindaci di Ambito. Considerato quanto previsto dalla normativa regionale e tenuta nella dovuta considerazione la dimensione istituzionale e i profili di governance, sono ricollegabili al Comitato le funzioni di:

- indirizzo e controllo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di competenza dell'ATS (art. 11, c. 4 della L.R. n. 9/2024);
- adozione e aggiornamento del proprio regolamento di funzionamento (art. 11, c. 6 della L.R. n. 9/2024);
- definizione delle forme di collaborazione e coordinamento con i diversi soggetti che intervengono in materia di interventi e servizi sociali del sistema integrato andando anche ad individuare le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria il cui svolgimento è delegato all'Azienda ULSS (artt. 11, c. 4 e 6, c. 2 della L.R. n. 9/2024);



- elaborazione e approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale (ad es. il Piano di Zona) (art. 11, c. 4 della L.R. n. 9/2024);
- elaborazione e approvazione del bilancio (art. 11, c. 5 della L.R. n. 9/2024).

Oltre alle funzioni direttamente o indirettamente previste dalla legge, potranno essere individuate altre ulteriori competenze o attività che, in considerazione del ruolo ricoperto dal Comitato all'interno dell'Ambito, sia opportuno ovvero necessario attribuire allo stesso anche al fine di perseguire l'integrazione istituzionale con gli interventi e servizi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi, culturali, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, della mobilità, dell'energia, dell'ambiente, della giustizia e comunque con tutte le materie attinenti alle politiche di welfare secondo una logica di rete e di presa in carico multidimensionale.

4. Modalità di svolgimento dei lavori

Nella sezione dedicata alle modalità di svolgimento dei lavori troveranno spazio le disposizioni concernenti le procedure e i criteri relativi alla disciplina delle modalità di azione del Comitato stesso. In uno o più articoli, potranno essere previsti:

- le modalità, i tempi e le formalità relative alla convocazione del Comitato;
- il quorum di validità delle sedute;
- i diritti e lo svolgimento dell'attività di voto;
- i requisiti di validità delle votazioni;
- le funzioni di assistenza (tecnica e giuridico-amministrativa), supporto e segreteria.

5. Presidenza

La figura del Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito è prevista dall'art. 14, c. 2, lett. c) della L.R. n. 9/2024 che, come tale, è anche componente della Rete regionale per la gestione associata e l'inclusione sociale. Nelle disposizioni concernenti il Presidente ciascun regolamento potrà disciplinare, ad esempio:

- le modalità di individuazione, nomina e rinnovo della carica;
- la durata in carica;
- le funzioni;
- la vicepresidenza.

6. Ufficio di supporto tecnico-amministrativo

Il Comitato dei Sindaci di Ambito si avvale di un ufficio di supporto/Ufficio di Piano.

Nel caso in cui l'ATS decida di continuare ad avvalersi della forma della convenzione (nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma 3, L.R. n. 9/2024) sarà opportuno che l'ATS si doti di una struttura esecutiva e di un'adeguata assistenza tecnica e giuridico-amministrativa (anche attraverso la costituzione di un ufficio comune ex art. 30, comma 4, TUEL), che garantisca da una parte l'effettiva gestione associata della funzione socio-assistenziale e dall'altra supporti il Comitato dei Sindaci di Ambito nell'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso in cui l'ATS si costituisca in una delle forme associative con personalità giuridica previste dal TUEL, sarà un'unità dello stesso ente a fornire supporto al Comitato dei Sindaci di Ambito.



7. Disciplina transitoria

In considerazione dell'evoluzione normativa e organizzativa in materia è opportuno che si prevedano all'interno del regolamento le modalità attraverso le quali gestire il passaggio verso il nuovo assetto. Ciò potrà essere fatto:

- all'interno dei singoli articoli e per le singole materie disciplinate qualora ve ne sia la necessità;
- attraverso un articolo a ciò specificamente dedicato;
- utilizzando una combinazione delle due tecniche sopra riportate.

Oltre alla disciplina transitoria e in considerazione delle esigenze di ciascun Comitato dei Sindaci di Ambito, sarà possibile aggiungere all'interno del corpo del Regolamento ulteriori prescrizioni che aiutino a meglio definire il funzionamento del Comitato stesso e/o le relazioni con altri Enti.

Come indicato in precedenza, nel periodo transitorio rimarranno utilizzabili le modalità operative già in uso presso i singoli Ambiti territoriali – ovvero potranno esserne adottate di nuove – in modo che sia garantito lo svolgimento della funzione socio-assistenziale. Dovrà comunque essere tenuta nella dovuta considerazione la transizione da organismo a organo a seguito della costituzione dell'ATS in una delle forme associative con personalità giuridica previste dal TUEL.



d083507c



Sezione II.a – Schema di Regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci di Ambito.
Gestione associata garantita mediante azienda speciale consortile ex artt. 114 e 31 TUEL

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DEI SINDACI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
[VEN n. - Denominazione]

Approvato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci di Ambito [VEN n. - Denominazione] n. [...] del [gg.mm.aaaa]



d083507c



ARTICOLO 1 – Oggetto

ARTICOLO 2 – Composizione

ARTICOLO 3 – Sede

ARTICOLO 4 – Funzioni

ARTICOLO 5 – Convocazione

ARTICOLO 6 – Validità delle sedute e delle Deliberazioni

ARTICOLO 7 – Modalità di svolgimento dei lavori del Comitato

ARTICOLO 8 – Presidenza

ARTICOLO 9 – Spese



d083507c



ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale [VEN n. - Denominazione]- Assemblea consortile (di seguito anche "Comitato") ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9.
2. Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale [VEN n. - Denominazione] è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti. Il Comitato coincide con l'Assemblea consortile dell'azienda speciale consortile, artt. 114 e 31, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2024.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.
4. Il Regolamento ed eventuali sue modifiche sono adottate dal Comitato dei Sindaci di Ambito con le modalità di cui al successivo art. 6.
5. Per quanto non disciplinato dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in quanto applicabili nonché a quanto previsto nell'atto costitutivo e nello statuto dell'azienda speciale consortile.

ARTICOLO 2 – Composizione

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella composizione soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche. È composto dai Sindaci dei Comuni di [Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon] facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale [VEN n. - Denominazione], così come individuato dalla DGR n. 1191 del 18 agosto 2020 [e/o altro atto integrativo, qualora si sia dato corso alla modifica del relativo Distretto].
2. A norma dell'art. 11, comma 3 della L.R. n. 9/2024, partecipano al Comitato dei Sindaci di Ambito, senza diritto di voto, il direttore dell'ATS e, per le materie di integrazione socio-sanitaria, il Direttore dei Servizi Socio-sanitari dell'Azienda ULSS [n. - denominazione].
3. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Sindaco nominato a norma del successivo art. 8.
4. I membri del Comitato durano in carica per un periodo coincidente con la durata del mandato di Sindaco. Il rinnovo dei componenti è automatico in conseguenza delle elezioni amministrative dei Comuni componenti l'ATS.
5. La qualità di componente del Comitato si perde immediatamente – oltre in caso di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di Sindaco – al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.
6. Ogni Sindaco può delegare le proprie funzioni in seno al Comitato a un Assessore o a un Consigliere del proprio Comune. La delega non può essere parziale e deve indicare il carattere della stessa (permanente o temporanea) nonché, in caso di delega temporanea, la relativa durata. Non è necessaria la delega formale per il Vicesindaco o per l'Assessore delegato alle Politiche Sociali. Non è ammessa, in nessun caso, la delega a figure tecniche o ai componenti del Consiglio di Amministrazione [o Amministratore unico].



7. Oltre ai soggetti individuati dal precedente comma 2, alle adunanze del Comitato dei Sindaci di Ambito partecipano, qualora richiesto e senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione [o l'Amministratore Unico] e un membro dell'Organo di Revisione [o Revisore Unico].
8. In considerazione di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, il Comitato dei Sindaci di Ambito, secondo le proprie esigenze e definendo i tempi e le modalità più opportune, può prevedere la partecipazione/consultazione, senza diritto di voto, di altri enti pubblici, di Enti del Terzo Settore e delle formazioni sociali. Inoltre, possono essere coinvolte, senza diritto di voto, le società benefit e le imprese for profit socialmente responsabili o che si siano dotate di un sistema di welfare aziendale o che partecipino attivamente al welfare territoriale.

ARTICOLO 3 – Sede

1. Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale [VEN n. - Denominazione] ha sede presso la sede legale dell'azienda speciale consortile in cui è costituito l'ATS sita in [Via, n., CAP, Comune, (PROV)].
2. Le adunanze del Comitato si tengono, in via ordinaria, nella sede di cui al precedente comma 1. Il Comitato, in base a particolari esigenze, può essere convocato anche presso la sede di ciascuno dei Comuni dell'Ambito o in altra sede, previo accordo tra tutti i componenti del Comitato stesso. È riconosciuta la facoltà di convocare il Comitato e di svolgere la riunione in modalità a distanza on line ovvero in modalità mista, attraverso l'impiego di strumenti digitali adeguati. Le strumentazioni e le modalità adottate devono, in ogni caso, assicurare la massima riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: identificare i partecipanti, visionare gli atti, intervenire nella discussione, votare (qualora aventi diritto).

ARTICOLO 4 – Funzioni

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito svolge le funzioni dell'organo assembleare ed esercita le funzioni di indirizzo e controllo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di afferenza dell'ATS.
2. Al Comitato compete lo svolgimento dei seguenti compiti e l'approvazione degli atti che a questi si riferiscono:
 - a. elegge e nomina il Presidente e il Vicepresidente del Comitato;
 - b. definisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte all'organizzazione dell'ATS e della rete dei servizi [rif. art. 11, c. 4, lett. a) L.R. n. 9/2024];
 - c. determina le finalità e gli indirizzi strategici dell'ATS a cui il Consiglio di Amministrazione [o Amministratore Unico] dovrà attenersi;
 - d. esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione provvedendo alla copertura degli eventuali costi sociali [rif. art. 114, c. 6, TUEL];
 - e. definisce le forme di collaborazione e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali competenti per le politiche di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9 [rif. art. 11, c. 4, lett. b) L.R. n. 9/2024];
 - f. su proposta del Consiglio di Amministrazione [o Amministratore Unico], elabora e approva il Piano di Zona di cui all'art. 13 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, in attuazione del Piano



- regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali [rif. art. 11, c. 4, lett. c) L.R. n. 9/2024];
- g. su proposta del Consiglio di Amministrazione [o Amministratore Unico], elabora e approva il bilancio di Ambito e l'allocazione delle risorse nelle diverse aree di intervento trasmettendolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, alla Regione del Veneto [rif. art. 11, c. 5, L.R. n. 9/2024, da coordinare con quanto previsto dagli artt. 31, c. 5 e 114, c. 8 TUEL];
 - h. individua, a norma dell'art. 6, comma 2 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria il cui svolgimento è delegato all'Azienda ULSS [n. - denominazione];
 - i. istituisce la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale, a norma dell'art. 15 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9 [funzione che presuppone un atto di Giunta sentita la competente commissione consiliare, ex art. 15, c. 2, L.R. n. 9/2024];
 - j. adotta gli strumenti regolamentari utili alla gestione associata di interventi e servizi sociali funzionali a garantire l'omogeneità sul territorio dell'ATS e la loro corretta erogazione;
 - k. esercita le ulteriori funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto;
 - l. [altre funzioni attribuite al Comitato o che si intendono riservare allo stesso sulla base delle previsioni statutarie];
 - m. delibera, inoltre, in merito ai seguenti oggetti [a titolo meramente esemplificativo]:
 - i. modifiche dello Statuto dell'ATS da sottoporre all'approvazione dei Consigli Comunali dell'Ambito Territoriale Sociale [VEN n. - Denominazione];
 - ii. sede dell'ATS e ubicazione degli eventuali presidi territoriali da esso dipendenti;
 - iii. approvazione e modifica di regolamenti relativi all'ATS [rif. art. 9, c. 6, L.R. n. 9/2024];
 - iv. [altri oggetti rimessi alla competenza del Comitato].
3. In sede di prima convocazione le funzioni del Comitato dei Sindaci di Ambito sono svolte dal Comitato dei Sindaci di Distretto [VEN n. - Denominazione] [rif. art. 11, c. 2, L.R. n. 9/2024].

ARTICOLO 5 – Convocazione

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito si riunisce su convocazione del Presidente.
2. La richiesta di convocazione può, altresì, essere avanzata:
 - a. da più Sindaci dell'ATS che rappresentino almeno [un terzo dei Sindaci che compongono l'ATS];
 - b. dal Consiglio di Amministrazione [o Amministratore unico].

La richiesta di convocazione è fatta per iscritto e dovrà contenere gli argomenti di cui si propone la discussione e l'eventuale documentazione necessaria. Il Presidente procederà alla convocazione del Comitato secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

3. La convocazione del Comitato deve essere notificata a mezzo PEC almeno [n] giorni prima della data prevista per la seduta, indicando. Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora, la sede e le modalità dell'adunanza, in presenza, on line ovvero in modalità mista, unitamente all'ordine del giorno degli argomenti in discussione e l'eventuale documentazione necessaria.
4. In caso di motivata urgenza l'avviso di convocazione può essere eccezionalmente recapitato con un preavviso di almeno [n] giorni, anche mediante semplice e-mail.
5. In sede di prima adunanza, il Comitato è convocato con le modalità già in uso dal Presidente/Sindaco del Comune Capofila del Comitato dei Sindaci di Distretto [VEN n. - Denominazione], il quale



d083507c



assume le funzioni di Presidente pro-tempore del Comitato dei Sindaci di Ambito al fine di consentire l'insediamento dello stesso Comitato nonché l'elezione e la nomina del Presidente.

ARTICOLO 6 – Validità delle sedute e delle Deliberazioni

1. Le adunanze del Comitato dei Sindaci di Ambito sono valide se tenute con la maggioranza assoluta dei Sindaci o loro delegati salvo eventuali ulteriori criteri [indicare quali].
2. I pareri e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale. I pareri e le decisioni relative a [indicare gli atti/oggetti per i quali si richiede una maggioranza qualificata] sono assunti favorevolmente con la presenza dei Comuni che rappresentino almeno [indicare i diversi quorum richiesti].

[per quanto concerne gli atti fondamentali dell'azienda speciale consortile, di cui agli artt. 31, c.5 e 114, c. 8 TUEL, le modalità di approvazione si dovranno raccordare con quanto previsto nello statuto e nell'atto costitutivo].

3. La seduta viene dichiarata deserta qualora, trascorsa mezz'ora dalla convocazione, non sia raggiunto il numero legale come definito al comma 1. Del fatto viene dato atto nel verbale. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all'ordine del giorno della convocazione andata deserta.
4. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese e il Comitato delibera validamente con le maggioranze di cui al precedente comma 2. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quelle relative a [indicare ulteriori ipotesi per le quali è previsto lo scrutinio segreto]. Nel caso in cui vi sia parità, l'esito della votazione è determinato dal voto del Presidente.

ARTICOLO 7 – Modalità di svolgimento dei lavori del Comitato

1. Le adunanze del Comitato dei Sindaci di Ambito non sono aperte al pubblico, salvo diversa determinazione motivata del Presidente per consentire la partecipazione a soggetti esterni in audizione.
2. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni di segreteria, un funzionario dell'ufficio di supporto/Ufficio di Piano, che assume il ruolo di verbalizzante.
3. È compito del Presidente constatare la validità della seduta, aprire la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno e indire la votazione. Il Comitato può deliberare anche su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno risultante dalla convocazione previo consenso unanime di tutti i suoi componenti. Del fatto viene dato atto nel verbale.
4. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Delle sedute del Comitato viene redatto verbale nel quale sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute e le determinazioni assunte.
6. I verbali delle sedute del Comitato sono approvati nella prima seduta successiva a quella di riferimento [o attraverso altre modalità] e sottoscritti dal Presidente.



7. [ipotesi A]Le Deliberazioni del Comitato riportano i voti con cui sono state assunte e sono sottoscritte dal Presidente.
[ipotesi B]Le Deliberazioni del Comitato riportano i voti con cui sono state assunte e sono sottoscritte dal Presidente e da tutti i Sindaci o loro delegati partecipanti alla specifica seduta.
8. I verbali e le Deliberazioni sono numerati progressivamente per anno e conservati in apposito archivio tenuto dall'ufficio di supporto/Ufficio di Piano.
9. Il Presidente, avvalendosi dell'ufficio di supporto/Ufficio di Piano, cura la trasmissione degli atti adottati dal Comitato a tutti i Sindaci facenti parte dell'ATS, al Consiglio di Amministrazione [o Amministratore unico], al Direttore dell'ATS e agli eventuali ulteriori soggetti risultanti dal dispositivo.
10. Qualora la seduta si svolga in modalità a distanza on line, ovvero mista, i partecipanti in modalità a distanza on line dovranno mantenere attiva la videocamera per consentire la propria identificazione e l'effettività della partecipazione [opportuno un rinvio al regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica (o atto equivalente) per disciplinare gli altri aspetti relativi della partecipazione a distanza].
11. Successivamente alla loro adozione, le Deliberazioni del Comitato sono pubblicate mediante affissione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ATS [Albo Pretorio telematico/sezione *Amministrazione trasparente dell'ATS e, qualora necessario, dei Comuni costituenti l'ATS*].

ARTICOLO 8 – Presidenza

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato dei Sindaci di Ambito sono eletti tra i propri componenti con le modalità di cui al successivo comma 2 e restano in carica fino alla scadenza della carica di Sindaco, fatte salve le ipotesi di cessazione di cui al precedente art. 2, comma 4. [può essere prevista la rinunciabilità alla carica di Presidente/Vicepresidente].
2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Comitato avvengono con la maggioranza dei due terzi dei componenti [o diverso quorum previsto] attraverso votazioni distinte e separate. Se nei primi due scrutini non si raggiunge la maggioranza prevista, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti i candidati che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei Sindaci che, comunque, rappresentino il 50% +1 della popolazione dell'Ambito [o diverso quorum previsto].
3. Il Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito:
 - a. rappresenta l'ATS in seno alla Rete regionale per la gestione associata e l'inclusione sociale, a norma dell'art. 14, comma 2, lett. c) della L.R. 4 aprile 2024, n. 9 e in ogni altro rapporto con soggetti esterni [previsione che va coordinata con le attribuzioni riconosciute al Presidente del CdA/Amministratore unico];
 - b. rappresenta l'ATS in seno alla Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale di cui all'art. 15 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9;
 - c. definisce l'ordine del giorno e provvede alle convocazioni del Comitato;
 - d. presiede le sedute del Comitato e ne coordina i lavori;
 - e. provvede a dare esecuzione alle Deliberazioni del Comitato avvalendosi dell'ufficio di supporto/Ufficio di Piano;
 - f. [altre funzioni che si intendono attribuire al Presidente].
4. In caso di assenza o impossibilità, anche temporanea, ovvero in caso di cessazione per qualunque



causa dalla carica di Sindaco [o scadenza/rinuncia, se prevista], le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. Il Comitato provvede all'elezione e nomina del Presidente nella prima seduta successiva e comunque entro [n] giorni.

5. In sede di prima convocazione le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente/Sindaco del Comune Capofila del Comitato dei Sindaci di Distretto [VEN n. - Denominazione].

ARTICOLO 9 – Spese

1. La qualità di componente del Comitato dei Sindaci di Ambito, la carica di Presidente, Vicepresidente e la partecipazione alle sedute non prevedono la corresponsione di alcuna indennità.



d083507c



Sezione II.b – Schema di Regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci di Ambito.
Gestione associata garantita mediante convenzione ex art. 30 TUEL

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DEI SINDACI
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
[VEN n. - Denominazione]

Approvato da [indicare l'organo/organismo competente all'adozione del Regolamento anche in
considerazione di quanto previsto dalla convenzione] con atto/provvedimento n. [...] del
[gg.mm.aaaa]



d083507c



ARTICOLO 1 – Oggetto

ARTICOLO 2 – Composizione

ARTICOLO 3 – Sede

ARTICOLO 4 – Funzioni

ARTICOLO 5 – Convocazione

ARTICOLO 6 – Validità delle sedute e delle Deliberazioni

ARTICOLO 7 – Modalità di svolgimento dei lavori del Comitato

ARTICOLO 8 – Presidenza

ARTICOLO 9 – Spese



d083507c



ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato dei Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale [VEN n. - Denominazione] (di seguito anche "Comitato") ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9.
2. Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale [VEN n. - Denominazione] è organismo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.
4. Il Regolamento ed eventuali sue modifiche sono adottate dal Comitato dei Sindaci di Ambito con le modalità di cui al successivo art. 6.
5. Per quanto non disciplinato dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in quanto applicabili, nonché a quanto previsto dalla convenzione siglata da tutti i Comuni costituenti l'ATS.

ARTICOLO 2 – Composizione

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito è organismo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella composizione soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche. È composto dai Sindaci dei Comuni di [Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon] facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale [VEN n. - Denominazione], così come individuato dalla DGR n. 1191 del 18 agosto 2020 [e/o altro atto integrativo, qualora si sia dato corso alla modifica del relativo Distretto].
2. A norma dell'art. 11, comma 3 della L.R. n. 9/2024, partecipano al Comitato dei Sindaci di Ambito, senza diritto di voto, il direttore dell'ATS e, per le materie di integrazione socio-sanitaria, il Direttore dei Servizi Socio-sanitari dell'Azienda ULSS [n. - denominazione].
3. [ipotesi A (di diritto)] Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Sindaco del Comune Capofila così come individuato dal successivo art. 8.
[ipotesi B (elezione)] Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Sindaco nominato a norma del successivo art. 8.
4. I membri del Comitato durano in carica per un periodo coincidente con la durata del mandato di Sindaco. Il rinnovo dei componenti è automatico in conseguenza delle elezioni amministrative dei Comuni componenti l'ATS.
5. La qualità di componente del Comitato si perde immediatamente – oltre in caso di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di Sindaco – al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.
6. Ogni Sindaco può delegare le proprie funzioni in seno al Comitato a un Assessore o a un Consigliere del proprio Comune. La delega non può essere parziale e deve indicare il carattere della stessa (permanente o temporanea) nonché, in caso di delega temporanea, la relativa durata. Non è necessaria la delega formale per il Vicesindaco o per l'Assessore delegato alle Politiche Sociali. Non è ammessa, in nessun caso, la delega a figure tecniche.



7. In considerazione di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, il Comitato dei Sindaci di Ambito, secondo le proprie esigenze e definendo i tempi e le modalità più opportune, può prevedere la partecipazione/consultazione, senza diritto di voto, di altri enti pubblici, di Enti del Terzo Settore e delle formazioni sociali. Inoltre, possono essere coinvolte, senza diritto di voto, le società benefit e le imprese for profit socialmente responsabili o che si siano dotate di un sistema di welfare aziendale o che partecipino attivamente al welfare territoriale.

ARTICOLO 3 – Sede

1. Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale [VEN n. - Denominazione] ha sede presso la sede legale del Comune di [Alfa].
2. Le adunanze del Comitato si tengono, in via ordinaria, nella sede di cui al precedente comma 1. Il Comitato, in base a particolari esigenze, può essere convocato anche presso la sede di ciascuno dei Comuni dell'Ambito o in altra sede, previo accordo tra tutti i componenti del Comitato stesso. È riconosciuta la facoltà di convocare il Comitato e di svolgere la riunione in modalità a distanza on line ovvero in modalità mista, attraverso l'impiego di strumenti digitali adeguati. Le strumentazioni e le modalità adottate devono, in ogni caso, assicurare la massima riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: identificare i partecipanti, visionare gli atti, intervenire nella discussione, votare (qualora aventi diritto).

ARTICOLO 4 – Funzioni

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito esercita le funzioni di indirizzo e controllo per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nel territorio di afferenza dell'ATS.
2. Al Comitato compete lo svolgimento dei seguenti compiti e l'approvazione degli atti che a questi si riferiscono:
 - a. individua il Comune Capofila;
 - b. elegge e nomina il Presidente [in caso di ipotesi B del precedente art.2, c.3] e il Vicepresidente del Comitato;
 - c. definisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte all'organizzazione dell'ATS e della rete dei servizi [rif. art. 11, c. 4, lett. a) L.R. n. 9/2024];
 - d. determina le finalità e gli indirizzi strategici dell'ATS;
 - e. definisce le forme di collaborazione e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali competenti per le politiche di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9 [rif. art. 11, c. 4, lett. b) L.R. n. 9/2024];
 - f. elabora e approva il Piano di Zona di cui all'art. 13 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9, in attuazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali [rif. art. 11, c. 4, lett. c) L.R. n. 9/2024];
 - g. elabora e approva il bilancio di Ambito e l'allocazione delle risorse nelle diverse aree di intervento trasmettendolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, alla Regione del Veneto [rif. art. 11, c. 5, L.R. n. 9/2024];
 - h. individua, a norma dell'art. 6, comma 2 della L.R. 04 aprile 2024, n. 9, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria il cui svolgimento è delegato all'Azienda ULSS [n. - denominazione];



- i. istituisce la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale, a norma dell'art. 15 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9 [funzione che presuppone un atto di Giunta sentita la competente commissione consiliare, ex art. 15, c. 2, L.R. n. 9/2024];
 - j. adotta gli strumenti regolamentari utili alla gestione associata degli interventi e servizi sociali funzionali a garantire l'omogeneità sul territorio dell'ATS e la loro corretta erogazione;
 - k. [altre funzioni attribuite al Comitato o che si intendono riservare allo stesso];
 - l. interviene, inoltre, in merito ai seguenti oggetti [a titolo meramente esemplificativo]:
 - i. proposte di modifica alla convenzione da sottoporre all'approvazione dei Consigli comunali dell'Ambito Territoriale Sociale [VEN n. - Denominazione];
 - ii. sede dell'ATS e ubicazione degli eventuali presidi territoriali da esso dipendenti;
 - iii. approvazione e modifica di regolamenti relativi all'ATS [rif. art. 9, c. 6, L.R. n. 9/2024];
 - iv. [altri oggetti rimessi alla competenza del Comitato].
3. In sede di prima convocazione le funzioni del Comitato dei Sindaci di Ambito sono svolte dal Comitato dei Sindaci di Distretto [VEN n. - Denominazione] [rif. art. 11, c. 2, L.R. n. 9/2024].

ARTICOLO 5 – Convocazione

1. Il Comitato dei Sindaci di Ambito si riunisce su convocazione del Presidente.
2. La richiesta di convocazione può, altresì, essere avanzata da più Sindaci dell'ATS che rappresentino almeno *[un terzo dei Sindaci che compongono l'ATS]*. La richiesta di convocazione è fatta per iscritto e dovrà contenere gli argomenti di cui si propone la discussione e l'eventuale documentazione necessaria. Il Presidente procederà alla convocazione del Comitato secondo le modalità di cui al successivo comma 3.
3. La convocazione del Comitato deve essere notificata a mezzo PEC almeno [n] giorni prima della data prevista per la seduta. Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora, la sede e le modalità dell'adunanza, in presenza, on line ovvero in modalità mista, unitamente all'ordine del giorno degli argomenti in discussione e l'eventuale documentazione necessaria.
4. In caso di motivata urgenza l'avviso di convocazione può essere eccezionalmente recapitato con un preavviso di almeno [n] giorni, anche mediante semplice e-mail.
5. In sede di prima adunanza, il Comitato è convocato con le modalità già in uso dal Presidente/Sindaco del Comune Capofila del Comitato dei Sindaci di Distretto [VEN n. - Denominazione], il quale assume le funzioni di Presidente pro-tempore del Comitato dei Sindaci di Ambito al fine di consentire l'insediamento dello stesso Comitato nonché l'elezione e la nomina del Presidente.

ARTICOLO 6 – Validità delle sedute e delle Decisioni

1. Le adunanze del Comitato dei Sindaci di Ambito sono valide se tenute con la maggioranza assoluta dei Sindaci o loro delegati salvo eventuali ulteriori criteri [indicare quali].
2. I pareri e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo dichiarazioni contrarie espresse a verbale. I pareri e le decisioni relative a [indicare gli atti/oggetti per i quali si richiede una maggioranza qualificata] sono assunti favorevolmente con la presenza dei Comuni che rappresentino almeno [indicare i diversi quorum richiesti].



3. La seduta viene dichiarata deserta qualora, trascorsa mezz'ora dalla convocazione, non sia raggiunto il numero legale come definito al comma 1. Del fatto viene dato atto nel verbale. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all'ordine del giorno della convocazione andata deserta.
4. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese e il Comitato delibera validamente con le maggioranze di cui al precedente comma 2. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quelle relative a [indicare ulteriori ipotesi per le quali è previsto lo scrutinio segreto]. Nel caso in cui vi sia parità, l'esito della votazione è determinato dal voto del Presidente.

ARTICOLO 7 – Modalità di svolgimento dei lavori del Comitato

1. Le adunanze del Comitato dei Sindaci di Ambito non sono aperte al pubblico, salvo diversa determinazione motivata del Presidente per consentire la partecipazione a soggetti esterni in audizione.
2. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni di segreteria, un funzionario dell'ufficio di supporto/Ufficio di Piano, che assume il ruolo di verbalizzante.
3. È compito del Presidente constatare la validità della seduta, aprire la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno e indire la votazione. Il Comitato può votare anche su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno risultante dalla convocazione previo consenso unanime di tutti i suoi componenti. Del fatto viene dato atto nel verbale.
4. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Delle sedute del Comitato viene redatto verbale nel quale sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute e le determinazioni assunte.
6. I verbali delle sedute del Comitato sono approvati nella prima seduta successiva a quella di riferimento e sottoscritti dal Presidente.
7. [ipotesi A]Le decisioni del Comitato riportano i voti con cui sono state assunte e sono sottoscritte dal Presidente e allegate al verbale della seduta nella quale sono state assunte.
[ipotesi B]Le decisioni del Comitato riportano i voti con cui sono state assunte e sono sottoscritte dal Presidente e da tutti i Sindaci o loro delegati partecipanti alla specifica seduta. Le decisioni sono allegate al verbale della seduta nella quale sono state assunte.
8. I verbali sono numerati progressivamente per anno e conservati in apposito archivio tenuto dall'ufficio di supporto/Ufficio di Piano.
9. Il Presidente, avvalendosi dell'ufficio di supporto/Ufficio di Piano, cura la trasmissione degli atti del Comitato a tutti i Sindaci facenti parte dell'ATS, all'organo deliberante competente all'adozione dei relativi provvedimenti, al Direttore dell'ATS e agli eventuali ulteriori soggetti interessati.
10. Qualora la seduta si svolga in modalità a distanza on line, ovvero mista, i partecipanti in modalità a distanza on line dovranno mantenere attiva la videocamera per consentire la propria identificazione e l'effettività della partecipazione [opportuno un rinvio al regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica (o atto equivalente) per disciplinare gli ulteriori aspetti



relativi alla partecipazione a distanza].

11. Successivamente alla loro adozione, le decisioni del Comitato sono trasmesse a [indicare l'organo competente all'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi necessari] nonché ai soggetti individuati dal precedente comma 9 e pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio telematico del [organo competente all'adozione del provvedimento] [e all'Albo Pretorio telematico/sezione Amministrazione trasparente dei Comuni costituenti l'ATS/Comune Capofila/Comune di appartenenza del Presidente].

ARTICOLO 8 – Presidenza

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato dei Sindaci di Ambito vengono eletti tra i propri componenti con le modalità di cui al successivo comma 2 e restano in carica sino alla scadenza della carica di Sindaco, fatte salve le ipotesi di cessazione di cui al precedente art. 2, comma 4. [può essere prevista la rinunciabilità alla carica di Presidente/Vicepresidente].
2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Comitato avvengono con la maggioranza dei due terzi dei componenti [o diverso quorum previsto] attraverso votazioni distinte e separate. Se nei primi due scrutini non si raggiunge la maggioranza prevista, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti i candidati che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei sindaci che, comunque, rappresentino il 50% +1 della popolazione dell'Ambito [o diverso quorum previsto].
3. Il Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito:
 - a. rappresenta l'ATS in seno alla Rete regionale per la gestione associata e l'inclusione sociale, a norma dell'art. 14, comma 2, lett. c) della L.R. 4 aprile 2024, n. 9 e in ogni altro rapporto con soggetti esterni;
 - b. rappresenta l'ATS in seno alla Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale di cui all'art. 15 della L.R. 4 aprile 2024, n. 9;
 - c. definisce l'ordine del giorno e provvede alle convocazioni del Comitato;
 - d. presiede le sedute del Comitato e ne coordina i lavori;
 - e. provvede alle comunicazioni e alle altre attività previste dal precedente art. 7 avvalendosi dell'ufficio di supporto/Ufficio di Piano;
 - f. [altre funzioni che si intendono attribuire al Presidente].
4. In caso di assenza o impossibilità, anche temporanea, ovvero in caso di cessazione per qualunque causa dalla carica di Sindaco [o scadenza/rinuncia, se prevista], le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. Il Comitato provvede all'elezione e nomina del Presidente nella prima seduta successiva e comunque entro [n.] giorni.
5. In sede di prima convocazione le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente/Sindaco del Comune Capofila del Comitato dei Sindaci di Distretto [VEN n. - Denominazione].

ARTICOLO 9 – Spese

1. La qualità di componente del Comitato dei Sindaci di Ambito, la carica di Presidente e la partecipazione alle sedute non prevedono la corresponsione di alcuna indennità.

